Assicurazione CVT Auto

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti assicurativi danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: GoEasy - JLR

Aggiornamento al giugno 2022

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nel documento di Polizza, e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto, disponibili sul sito internet www.ca-assicurazioni.it

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi delle Autovetture per i danni subiti non relativi alla garanzia RCA.

Il Contratto presenta una struttura con due selezionabili linee alternative di garanzie Light e Perfect, con la possibilità di aggiungere una garanzia in opzione per la sola linea Perfect.

Si precisa che tale prodotto, ancorché proposto in occasione della stipula di un finanziamento/leasing, è facoltativo e non obbligatorio per l'ottenimento dello stesso.

Che cosa è assicurato? (1/2)

Sono assicurabili esclusivamente i veicoli con le seguenti caratteristiche:

- autovettura acquistata presso la Rete autorizzata Jaguar o Land Rover;
- l'autovettura identificata (con targa o telaio) nel Modulo di Adesione;
- nuovo o usato con non più di dieci anni dalla data di prima immatricolazione;
- iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano;
- immatricolato ad uso proprio, privato o autocarro.

✓ Incendio e Furto (Linea Light e Linea Perfect) - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso e i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e/o tentato), nonché dalla rapina del Veicolo.

✓ Ricorso terzi da incendio (Linea Light e Linea Perfect) - Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato non coperti da RC obbligatoria.

✓ Eventi Speciali (atti vandalici e eventi sociopolitici presenti nella sola linea Perfect)

- La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da Atti Vandalici e Dolosi.
- Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.

✓ Eventi Naturali (Linea Perfect) - Danni subiti dal veicolo in conseguenza di:

- grandine, tempeste, uragani, alluvioni, trombe d'aria, bufera, turbine di vento, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana, neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione

✓ Complementari (Linea Perfect):

In caso di Sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato la Compagnia:

- Rimborsa le spese per l'immatricolazione e per l'imposta di proprietà pagata e non goduta, sino ad un massimo di € 520,00 per sinistro e anno assicurativo.
- Rimborsa le spese di taxi per il ritorno al proprio domicilio sino al massimo di € 80,00 per sinistro, solo ed esclusivamente in caso di sottoscrizione di un nuovo finanziamento/leasing presso CA AUTO BANK, relativamente ad un veicolo acquistato presso la rete ufficiale Jaguar e Land Rover.
- Mette a disposizione dell'aderente un'auto sostitutiva fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi, solo ed esclusivamente in caso di sottoscrizione di un nuovo finanziamento/leasing presso CA AUTO BANK, relativamente ad un veicolo acquistato presso la rete ufficiale Jaguar e Land Rover.

CAA_JLRCVT.DIP_202206

Che cosa è assicurato? (2/2)

✓ Complementari (Linea Perfect):
La Compagnia rimborsa inoltre per sinistro e anno assicurativo le spese:
- per la custodia, traino e parcheggio del veicolo assicurato disposti dall'Autorità sino ad un massimo di € 160,00
- di rifacimento documenti fino ad un massimo di € 260,00
- spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema antifurto e per l'eventuale sostituzione delle serrature, in caso di furto e smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, sino ad un massimo di € 300,00
- per i danni subiti dai bagagli trasportati sino ad un massimo di € 260,00

✓ Cristalli (Linea Perfect):
Riparazione o sostituzione del parabrezza presso un centro specializzato, in caso di danni irreversibili per cause accidentali. La copertura è estesa ai vetri laterali, al vetro posteriore e al tetto panoramico fisso o mobile; sono incluse le spese di i ntervento del riparatore.

✓ Tutela Legale (Linea Perfect): La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 15.000 per sinistro, l'onere delle spese per sostenere:
- l'azione in sede civile, per il risarcimento del danno in relazione ad incidenti stradali;
- la difesa in sede penale in caso di contestazione di reati colposi e contravvenzioni derivanti da incidenti stradali (escluse le violazioni degli artt. 186, 187 e 189 Nuovo Codice della Strada);
- l'opposizione contro la sanzione amministrativa che determina la perdita della patente;
- l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo.

✓ Infortuni del Conducente (Linea Perfect): L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti dal Conducente dell'autovettura assicurata ed indicata in Polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura o dal suo locatario, per gli infortuni subiti durante la circolazione e la guida del Veicolo stesso. La prestazione sarà prestata in caso di Morte o Invalidità Permanente del Conducente dell'autovettura.
La garanzia prevede massimali non cumulabili:
- € 80.000,00 in caso di Morte e € 80.000,00 in caso di Invalidità permanente per le zone I, II, III, IV e V.
- € 65.000,00 in caso di Morte e € 65.000,00 in caso di Invalidità permanente, per le zone VI e VII.

✓ Garanzie Opzionali (Linea Perfect): Kasko collisione o Kasko totale

Che cosa non è assicurato?

× i veicoli diversi da autovettura;
× i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio con o senza conducente;
× i veicoli adibiti ad uso scuola guida;
× i veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
× i veicoli nuovi o usati delle seguenti case automobilistiche: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, McLaren, Porsche, Rolls Royce.
× Veicoli non acquistati presso rete ufficiale Jaguar o Land Rover;
× Veicoli con più di dieci anni di vetustà

Ci sono limiti di copertura? (1/2)

! Furto e incendio totale:
  ! Nessuno scoperto con riacquisto presso la rete ufficiale Jaguar/Land Rover nelle zone da I a V; altrimenti, nelle zone da VI a VII e in caso di mancato riacquisto presso la rete ufficiale Jaguar/Land Rover è applicabile uno scoperto (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);
! Furto e incendio parziale:
  ! Viene prestato con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile; per il dettaglio dei minimi vedere il DIPA.
! Ricorso terzi da incendio: massimale € 50.000 per sinistro.
! Eventi Speciali (Atti vandalici e sociopolitici):
  ! Scoperto 10% con minimo di € 250 per gli eventi sociopolitici e di € 500 per gli atti vandalici (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);
! Eventi Naturali
  ! è previsto un limite di risarcimento pari al 10% della somma assicurata con minimo di € 250 e di € 500 per i soli danni da grandine

CAA_JLRCVT.DIP_202206

Ci sono limiti di copertura? (2/2)

- Cristalli:
  - Limite di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo in caso di sostituzione o riparazione presso la rete ufficiale Jaguar/ Land Rover o le sue carrozzerie convenzionate con una franchigia di 100 €;
  - in caso di sostituzione o riparazione dei cristalli non presso la rete ufficiale Jaguar/Land Rover o le sue carrozzerie convenzionate o presso un centro convenzionato con la Compagnia, è prevista una franchigia di € 200.
- Infortuni del conducente: minimo 3/7% in caso di invalidità permanente;(vedere il DIPA per maggiori precisazioni).
- Kasko totale: scoperto 15% e minimo € 750 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni)
- Kasko collisione: scoperto 10% e minimo € 600 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni)

Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana.
L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli Stati di seguito elencati: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o retic enti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Compagnia l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Quando e come devo pagare?

Per aderire alla polizza collettiva, l'aderente deve compilare e sottoscrivere il Questionario di Coerenza e il modulo di adesione alla polizza collettiva presso la rete ufficiale Jaguar e Land Rover.
CA Auto Bank, contraente della polizza collettiva, paga alla Compagnia il prezzo, che la legge definisce "premio", relativo alla posizione assicurativa dell'aderente in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'assicurazione.
L'aderente deve restituire il prezzo a CA Auto Bank attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del veicolo, secondo le modalità concordate con CA Auto Bank al momento dell'adesione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

A scelta dell'Aderente, l'Assicurazione ha una durata di mesi: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 o 96, o in caso di finanziamento con Maxi Rata finale di mesi: 13, 25, 37, 49 o 61, in entrambi i casi a partire dalla Data di Decorrenza.
Non è prevista la clausola di tacito rinnovo del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alle ore 24 del giorno di scadenza.
L'assicurazione ha effetto dal giorno, incluso, di consegna del veicolo all'Aderente, a condizione che il prezzo sia stato pagato.

Come posso disdire la polizza?

L'Aderente può esercitare il diritto di **ripensamento** nel termine di 60 giorni dalla conclusione del Contratto di Assicurazione o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza. La Compagnia provvederà a rimborsare il prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte.
Qualora il Contratto preveda una durata superiore ai cinque anni, l'Aderente, limitatamente al periodo eccedente i predetti cinque anni, avrà facoltà (secondo quanto disposto dall'Art. 1899 c.c. come modificato dalla legge 99/2009) di **recedere** dal Contratto con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale del contratto con richiesta di annullamento del contratto stesso con effetto dalla fine del quinquennio o della successiva annualità in corso e rimborso della parte di prezzo relativa al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.

CAA_JLRCVT.DIP_202206

Assicurazione CVT Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: GoEasy - JLR

Aggiornamento al giugno 2022
Il DIP Aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI GENERALI

a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede legale a Milano in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 - Italia
b) Capitale sociale Euro 9.500.000 i.v. - Cod.Fisc. e numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935 - Partita IVA 02886700349
c) Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. ed appartenente al "*Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia*", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057
d) Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.1.00166, autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012 e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia"
e) Fax: 02 88 21 83 313 - Sito Internet: www.ca-assicurazioni.it - Indirizzo Mail: info@ca-assicurazioni.it PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it (per informazioni di carattere generale e per ogni richiesta di informazione presentata dall'Assicurato o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo)

Alla chiusura dell'esercizio 2021 la Società dispone di un importo pari a 47,029 milioni di euro di fondi propri ammissibili, di cui 9,5 milioni di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 207,5%. Al link *www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/* sono riportate le informazioni relative al bilancio ed alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?	
INCENDIO E FURTO (Linea Light e Linea Perfect)	
Garanzie di base	Danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti a: • Incendio, fulmine e scoppio dell'impianto di alimentazione; • Furto parziale o totale e rapina del veicolo sia tentato che consumato.
RICORSO TERZI DA INCENDIO (Linea Light e Linea Perfect)	
Garanzie di base	Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato che non sono coperti da RC obbligatoria.
EVENTI SPECIALI – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici (Linea Perfect)	
Garanzie di base	GARANZIA ATTI VANDALICI La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da Atti Vandalici e Dolosi. GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.
EVENTI NATURALI (Linea Perfect)	
Garanzie di base	La Compagnia indennizza i danni al Veicolo causati da: • grandine, tempeste, uragani, alluvioni, trombe d'aria, bufera, turbine di vento • caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana, • neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione
COMPLEMENTARI (Linea Perfect)	
Garanzie di base	Si compone delle seguenti garanzie: • Perdita delle chiavi (rimborso spese sostenute per apertura portiere e/o sbloccaggio antifurto e eventuale sostituzione delle serrature, in caso di smarrimento, sottrazione dei congegni di apertura, di attivazione del sistema di antifurto) • Bagagli trasportati (rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo o la non economicità della riparazione) • Auto sostitutiva in caso di perdita totale (messa a disposizione al cliente di un'auto sostitutiva, in caso di sottoscrizione di un nuovo finanziamento/leasing presso CA Auto Bank per il riacquisto, entro 90 giorni, di un altro veicolo presso la rete ufficiale Jaguar e Land Roverspese taxi per rientro al domicilio

	• Spese di custodia traino e/o parcheggio (rimborso spese per custodia, traino e/o parcheggio in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o se il veicolo viene sequestrato in caso di incendio) • Rimborso passaggio di proprietà: o in caso di finanziamento (rimborso delle spese di passaggio di proprietà e per l'imposta pagata e non goduta in caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, in caso di riacquisto presso la rete convenzionata Jaguar/Land Rover entro 90 giorni) ; o in caso di leasing (rimborso delle spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, acquistato presso la rete ufficiale Jaguar e Land Rover, in sostituzione del veicolo oggetto del sinistro); • Rifacimento documenti (in caso di Sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato, rimborso spese sostenute per il rifacimento della documentazione relativa al veicolo stesso.)
CRISTALLI (Linea Perfect)	
Garanzie di base	La Compagnia indennizza i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione dei cristalli installati sull'Autovettura (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili), in caso di rottura per cause accidentali dei cristalli medesimi
TUTELA LEGALE (Linea Perfect)	
Garanzie di base	Rimborsa le spese legali sostenute all'Aderente, al conducente autorizzato ed ai trasportati, , fino alla concorrenza di € 15.000 per sinistro, per sostenere a) l'azione in sede civile, per il risarcimento del danno in relazione ad incidenti stradali; b) la difesa in sede penale in caso di contestazione di reati colposi e contravvenzioni derivanti da incidenti stradali (escluse le violazioni degli artt. 186, 187 e 189 Nuovo Codice della Strada); c) l'opposizione contro la sanzione amministrativa che determina la perdita della patente; e d) l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (Linea Perfect)	
Garanzie di base	L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti dal Conducente dell'autovettura assicurata ed indicata in Polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura o dal locatario dello stesso, per gli infortuni subiti durante la circolazione e la guida del Veicolo stesso. La prestazione sarà prestata in caso di Morte o Invalidità Permanente del Conducente dell'autovettura.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREZZO AGGIUNTIVO	
KASKO TOTALE (Linea Perfect)	
Garanzie di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada o collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa, verificatisi durante la circolazione.
KASKO COLLISIONE (Linea Perfect)	
Garanzie di base	Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?	
FURTO E INCENDIO (Linea Light e Perfect)	
Garanzie di base	Per quanto riguarda la garanzia Furto o Incendio Totale la somma assicurata per le autovetture è pari al Valore a Nuovo o al Valore Commerciale in base alle casistiche di seguito descritte: • Valore a Nuovo, per i veicoli di vetustà fino a 18 mesi (autovetture nuove/veicoli a KM 0/autovetture usate) in caso di riacquisto presso la rete ufficiale Jaguar e Land Rover nelle zone dalla I alla V senza alcuna applicazione di scoperto, mentre nelle zone VI-VII si applicherà uno scoperto del 15%; • Valore a Nuovo per i veicoli di vetustà fino a 6 mesi in caso di non riacquisto presso la rete ufficiale Jaguar e Land Rover (sia per vetture nuove/veicoli a km0 o autovetture usate) per le zone dalla I alla V con applicazione di uno scoperto del 20%; mentre nelle zone VI-VII si utilizza il Valore Commerciale derivante dalla quotazione Quattroruote e scoperto del 30%; • Valore Commerciale dell'autovettura al momento del sinistro in tutti gli altri casi. Le garanzie Furto o Incendio parziali vengono, invece, prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 250 per le zone I, II, III, IV e V, elevato a € 750 per le zone VI e VII. Il massimo indennizzabile è dato dal Valore a Nuovo per i primi 18 mesi dalla data di immatricolazione, successivamente dal Valore Commerciale.

	Il minimo non indennizzabile si intende raddoppiato qualora l'Aderente non ripari il Veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover o presso un centro convenzionato con la Compagnia. Per il solo Furto Totale, in deroga a quanto indicato sopra e in tutti i casi in cui il Veicolo non sia dotato di antifurto satellitare si applicherà uno scoperto pari al 50%.
RICORSO TERZI DA INCENDIO (Linea Light e Perfect)	
Garanzie di base	La garanzia opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del decreto legislativo 7/09/2005 n.209. Sono esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Aderente, del Conducente o dei trasportati o che in generale si trovano all'interno del Veicolo. La Compagnia, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Aderente in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata. La garanzia Ricorso terzi da incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.
EVENTI SPECIALI – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici (Linea Perfect)	
Garanzie di base	Nelle zone I-V è presente uno scoperto pari al 10% con minimo di € 250 (elevato a € 500 per i soli da danni atti vandalici), mentre nelle zone VI-VII la garanzia non è operante. I minimi non indennizzabili di € 250 e € 500 sopra indicati si intendono raddoppiati qualora l'assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della Rete ufficiale di vendita Jaguar/Land Rover o presso un centro convenzionato con la Compagnia.
EVENTI NATURALI (Linea Perfect)	
Garanzie di base	Nelle zone I-V è presente uno scoperto pari al 10% con minimo di € 250 (elevato a € 500 per i soli da danni da grandine), mentre nelle zone VI-VII la garanzia non è operante. I minimi non indennizzabili di € 250 e € 500 sopra indicati si intendono raddoppiati qualora l'assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover o presso un centro convenzionato con la Compagnia. Per la sola garanzia grandine il valore massimo liquidabile è pari al 10% del Valore a Nuovo.

COMPLEMENTARI (Linea Perfect)	
Garanzie di base	Perdita delle chiavi: limite di € 300 per sinistro e per anno assicurativo Bagagli trasportati: limite di € 260 per sinistro e per anno assicurativo Auto sostitutiva in caso di perdita totale: fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi. La garanzia opera solo in caso di sottoscrizione di un nuovo finanziamento/leasing presso il contraente per l'acquisto di altro veicolo entro 90 giorni presso la rete ufficiale Jaguar e Land Rover. Taxi per il ritorno al domicilio: € 80 per sinistro (alle stesse condizioni sopra riportate per la garanzia Auto sostitutiva) Spese di custodia traino e/o parcheggio: limite di € 160 per sinistro e per anno assicurativo Rimborso passaggio di proprietà: limite € 520. La garanzia opera solo in caso di riacquisto presso la rete convenzionata Jaguar/Land Rover entro 90 giorni) Rifacimento documenti: a seguito di furto totale del veicolo è previsto un rimborso spese per la riemissione dei documenti con limite € 260 per sinistro
CRISTALLI (Linea Perfect)	
Garanzie di base	L'assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni. Il massimale sarà pari a € 1.000 per evento e per anno assicurativo. La garanzia Cristalli prevede una franchigia fissa di € 100 per sinistro a carico dell'assicurato in caso di sostituzione. Tale franchigia si intende raddoppiata qualora l'assicurato non utilizzi la Rete autorizzata Jaguar/Land Rover per la sostituzione o presso un centro convenzionato con la Compagnia. La franchigia non verrà applicata solo nel caso di riparazione del cristallo danneggiato.
TUTELA LEGALE (Linea Perfect)	
Garanzie di base	La garanzia Tutela Legale non opera: a) per il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere, b) per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; c) quando il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni in vigore; d) quando per il Veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso Terzi; e) quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; f) nei casi di violazione da parte dell'Assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 (in particolare l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate e il comportamento in caso d'Incidente);

	g) in genere, per ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte. Sono escluse inoltre le spese relative alle Controversie: h) derivanti da fatto doloso delle persone Assicurate; i) in materia di diritto tributario, fiscale; j) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni a motore o aeromobili; k) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; l) per fatti conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, atti di Vandalismo, Terremoto, alluvioni, eruzioni vulcaniche, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; m) derivanti da incidenti stradali per i quali è prevista l'attivazione della procedura di Risarcimento Diretto (convenzione CARD); n) che hanno per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano); o) nei confronti della Compagnia; p) con un valore in lite inferiore a € 250; q) relative al recupero crediti; r) in genere, ogni Controversia che non sia relativa a Rischi Assicurati.
INFORTUNI CONDUCENTE (Linea Perfect)	
Garanzie di base	La garanzia Infortuni conducente prevede una franchigia del 3% per le zone I, II, III, IV e V e del 5% per le zone VI e VII in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore rispettivamente al 3% (per le zone da I a V) e al 5% del totale (per le zone VI e VII); se l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Le percentuali del 3% e del 5% sopra indicate si intendono aumentate rispettivamente al 5% (per le zone da I a V) e al 7% (per le zone VI e VII) quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del Sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata. In tali casi, tuttavia, qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata. In caso di morte, qualora il conducente al momento del sinistro non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata. La somma assicurata per il caso di invalidità permanente è pari a € 80.000, nelle zone da I a V, e pari a € 65.000, nelle zone IV e VII. La somma assicurata e l'indennizzo in caso morte è pari a: € 80.000 nelle zone dalla I alla V e € 50.000 nelle zone VI e VII. La garanzia Infortuni Conducente non è operante: a) se il conducente del Veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti; c) se il conducente del Veicolo è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità;

	d) mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi; e) per gli Infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ebbrezza o Ubriachezza; f) per gli Infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; g) per gli Infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove; h) per gli Infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; i) per Infortuni sofferti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'Infortunio subito durante la circolazione e la guida del Veicolo; j) i) per gli Infortuni subiti in occasione di o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.
KASKO TOTALE	
Garanzie di base	La garanzia Kasko Totale viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 15% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 750; Il minimo non indennizzabile si intende raddoppiato qualora l'assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover o presso un centro convenzionato con la Compagnia. La garanzia Kasko Totale è vendibile solo nelle zone dalla I alla V e per veicoli nuovi o KM 0, ed è valida per un massimo di 61 mesi dalla data di prima sottoscrizione del contratto assicurativo. E' possibile la sottoscrizione della Kasko Totale anche per i veicoli usati che all'atto dell'adesione non abbiano una vetustà di più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione, anche se estera; anche in questo caso la durata della garanzia non potrà superare i 61 mesi di copertura. La garanzia Kasko Totale non opera per i danni: • avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; • derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo; • agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisca anche altre parti del Veicolo; • subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento; • avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite; • subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

KASKO COLLISIONE	
Garanzie di base	La garanzia Kasko Collisione prevede uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile, con un minimo di € 600. Il minimo non indennizzabile si intende raddoppiato qualora l'assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover o presso un centro convenzionato con la Compagnia. La garanzia Kasko Collisione è vendibile per veicoli nuovi o KM 0, ed è valida per un massimo di 61 mesi dalla data di prima sottoscrizione del contratto assicurativo. E' possibile la sottoscrizione della Kasko Collisione anche per i veicoli usati che all'atto dell'adesione non abbiano una vetustà di più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione, anche se estera; anche in questo caso la durata della garanzia non potrà superare i 61 mesi di copertura. La garanzia Kasko Collisione non opera per i danni: • avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; • derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo; • agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisca anche altre parti del Veicolo; • subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento; • avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite; • subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Esclusioni comuni a tutte le garanzie	L'assicurazione, per tutte le garanzie, non comprende i danni: a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; b) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati; d) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi ad esclusione del fulmine; e) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni similari dei cristalli del Veicolo assicurato; f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati;

	g) ad apparecchi fonoaudiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione; h) derivanti da negligente custodia del Veicolo assicurato.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	**Per denunciare un sinistro: l'Assicurato o l'Aderente in caso di leasing, in caso di Sinistro deve presentare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia.** **La denuncia del sinistro deve essere preventivamente presentata via telefono contattando Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri al numero verde 800.088.292 (dall'Italia) o al numero 02.87.31.01.99 (dall'estero).** **Successivamente la denuncia deve essere predisposta in forma scritta da inviare alla Compagnia nel più breve tempo possibile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica:** • **e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it** • **e-mail certificata: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it** **In caso di sinistro, l'Assicurato, o l'Aderente in caso di leasing, dovrà comunicare i dati richiesti e presentare la necessaria documentazione alla Compagnia.** **Resta comunque fermo il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata.** **La mancata produzione dei documenti richiesti può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo.** **In caso di attivazione della garanzia Infortuni del Conducente, per il caso morte del conducente, la denuncia dovrà essere presentata dai beneficiari.** **In caso di richiesta di attivazione della garanzia Auto Sostitutiva, l'Assicurato o l'Aderente deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti: numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia), oppure numero +39.02.87.31.01.99 (sia da Italia che da Estero), email: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it**
	Gestione da parte di altre imprese: Per la gestione dei sinistri del ramo Assistenza (auto sostitutiva e taxi), la Compagnia si avvale della struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, n. 121, Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni.

	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e sufficiente, previa eventuale ispezione del veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede entro 90 giorni al pagamento dell'Indennizzo o alla comunicazione dei motivi per i quali non può procedere in tal senso.

Quando e come devo pagare?

Prezzo	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	È previsto il rimborso del Prezzo dopo la stipula nei casi di Ripensamento e di Risoluzione (ad esempio,nei casi di estinzione anticipata/del leasing, trasferimento della proprietà del Veicolo, appostazione in conto vendita del Veicolo, cessazione del rischio a causa di distruzione, danno totale, esportazione, demolizione definitiva del Veicolo assicurato).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Polizza pluriennale con scadenza variabile a seconda della scelta dell'Aderente. L'Assicurazione ha una durata di mesi: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 o 96, o in caso di finanziamento con Maxi Rata finale di mesi: 13, 25, 37, 49 o 61, in entrambi i casi a partire dalla Data di Decorrenza. La copertura assicurativa si conclude alle ore 24 del giorno di scadenza. L'assicurazione ha effetto dal giorno, incluso, di consegna del veicolo all'Aderente, a condizione che il prezzo sia stato pagato. Al termine del periodo iniziale di copertura scelto, il contratto non si rinnova.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie di polizza.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza, l'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a CA Auto Bank S.p.A., Customer Care Insurance, Corso

	Orbassano, 367 Porta 12 - 10137 Torino o in alternativa direttamente alla Compagnia a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 – Milano, o tramite invio alla casella PEC ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it. La Compagnia rimborserà all'Aderente, per il tramite di CA Auto Bank, il Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata o della PEC, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento.
Risoluzione	Qualora il Contratto preveda una durata superiore ai cinque anni, l'Aderente, limitatamente al periodo eccedente i predetti cinque anni, avrà facoltà (secondo quanto disposto dall'Art. 1899 c.c. come modificato dalla legge 99/2009) di recedere dal Contratto con preavviso di sessanta giorni, rispetto alla scadenza annuale del contratto inviando lettera raccomandata, a CA Auto Bank S.p.A., Customer Care Insurance, Corso Orbassano, 367 Porta 12 - 10137 Torino o direttamente alla Compagnia a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 – Milano o con PEC a ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it, con richiesta di annullo del contratto con effetto dalla fine dalla scadenza del quinquennio o della successiva annualità in corso e rimborso della parte di Prezzo relativa al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. L'Aderente, ha inoltre la facoltà di risolvere il Contratto di Assicurazione e di richiedere alla Compagnia la restituzione, per il tramite di CA Auto Bank, della parte di Prezzo imponibile pagato e non goduto in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata oppure tramite invio alla casella PEC della Compagnia, al netto delle imposte, incaso di: • estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall'Aderente con CA Auto Bank; Dal momento della consegna/restituzione della documentazione indicata in caso di: • cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada; • cessazione del rischio per demolizione del Veicolo; oppure dal giorno indicato sulla documentazione in caso di: • trasferimento della proprietà del veicolo; • appostazione in conto vendita del veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di leasing, il contratto assicurativo si risolve e la Compagnia restituisce all'Aderente,

	per il tramite di CA AUTO BANK, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data dell'avvenuta estinzione/trasferimento del contratto di leasing.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai soggetti acquirenti di veicoli nuovi o usati acquistati presso i concessionari della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover che desiderano proteggere il veicolo dai rischi differenti da quelli derivanti dalla Responsabilità Civile Auto, e che siano clienti di CA Auto Bank in quanto sottoscrittori di un finanziamento/leasing con quest'ultima.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario varia in base alle zone territoriali di riferimento: Zona I-V 60%; Zona VI 45%; Zona VII 35%

ZONA I
Valle d'Aosta, Piemonte (esclusa Torino e provincia), Liguria, Lombardia (esclusa Milano e Monza Brianza e province), Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata, Lazio (esclusa Roma e provincia), Sardegna (esclusa Cagliari e provincia), Sicilia (esclusa Catania, Palermo, Messina e province).

ZONA II
Calabria (esclusa Reggio Calabria e provincia), Cagliari, Palermo, Messina, Monza Brianza e relative province.

ZONA III
Milano e provincia.

ZONA IV
Torino e provincia.

ZONA V
Roma e Lecce e relative province

ZONA VI
Puglia (esclusa Lecce e provincia), Reggio Calabria, Catania e relative province.

ZONA VII
Campania e relative province

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a: CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A. Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano Fax: 02 88 21 83 313 - e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

All'IVASS	Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma Fax: 06 42 133 206 - e-mail PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), accedendo alla sezione per i consumatori e successivamente reclami, completato con: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali ad esempio:	
Mediazione	Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet: http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GoEasy - JLR

Contratto di Assicurazione Danni
Auto Rischi Diversi per Autovetture

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione giugno 2022

È un prodotto di: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Distribuito da: CA Auto Bank S.p.A.

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato

Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - GLOSSARIO pag. 5

B - PRESENTAZIONE pag. 10

C - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. GARANZIA INCENDIO E FURTO (per linee Light e Perfect) pag. 13
2. GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO (per linee Light e Perfect) pag. 15
3. GARANZIA EVENTI SPECIALI (per linea Perfect) pag. 16
4. GARANZIA EVENTI NATURALI (per linea Perfect) pag. 18
5. GARANZIE COMPLEMENTARI (per linea Perfect) pag. 20
6. GARANZIA CRISTALLI (per linea Perfect) pag. 21
7. GARANZIA TUTELA LEGALE (per linea Perfect) pag. 21
8. GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per linea Perfect) pag. 22
9. GARANZIA KASKO TOTALE (opzionale per la sola linea Perfect) pag. 24
10. GARANZIA KASKO COLLISIONE (opzionale per la sola linea Perfect) pag. 26
11. ESCLUSIONI pag. 27

D - IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z

12. DICHIARAZIONI DELL'ADERENTEE DELL'ASSICURATO pag. 29
13. DECORRENZA DELLA COPERTURA pag. 29
14. PAGAMENTO DEL PREZZO pag. 29
15. DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE pag. 30
16. DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DI RECESSO pag. 30
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE pag. 30
18. ASSICURAZIONE PRESSO PIU' ASSICURATORI pag. 32
19. ANTITERRORISMO E SANZIONI INTERNAZIONALI pag. 32
20. IMPOSTE E TASSE pag. 32
21. LEGGE APPLICABILE pag. 32
22. FORO COMPETENTE pag. 33
23. OBBLIGHI E DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE pag. 33

24. FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA pag. 33
25. FIRMA DIGITALE pag. 33
26. RINUNCIA ALLA SURROGA pag. 33

E - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

27. DENUNCIA DEL SINISTRO ALLA COMPAGNIA pag. 34
28. DETTAGLI DEL SINISTRO pag. 34
29. NOMINA DEI PERITI pag. 35
30. MEDIAZIONE pag. 36
31. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO pag. 36
32. RECUPERI pag. 37
33. SINISTRI DELLA GARANZIA AUTO SOSTITUTIVA pag. 37

F - CONTATTI

pag. 38

A - GLOSSARIO

A

ACCESSORI DI SERIE

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo e costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.

ACCESSORI NON DI SERIE

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.

ADERENTE

La persona fisica o giuridica che ha aderito alla polizza collettiva.
L'Aderente è anche:

- l'utilizzatore (locatario) del Veicolo assicurato, in caso di leasing;
- il proprietario del Veicolo assicurato, in caso di finanziamento.

ASSICURATO

Per le garanzie Furto e Incendio e Ricorso terzi da incendio, Eventi Naturali, Eventi Speciali, Cristalli, Kasko Collisione e Kasko Totale, gli assicurati sono:

- CA Auto Bank in caso di leasing;
- l'Aderente, in caso di finanziamento.

Per tutte le altre garanzie il soggetto il cui interesse è protetto dal presente contratto di assicurazione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il presente contratto di Assicurazione.

ALIENAZIONE DEL VEICOLO

Vendita (trasferimento proprietà) del Veicolo

APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI

Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al Veicolo.

ATTO DOLOSO

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

AZIONE DEL FULMINE

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

ATTO VANDALICO

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

B

BENEFICIARIO

Persona alla quale deve essere pagata la somma prevista dal contratto.

C

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

COMPAGNIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

COSE

Oggetti materiali o animali.

CONTRAENTE

CA AUTO BANK S.p.A., che in qualità di contraente stipula la polizza collettiva per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di Finanziamento o di un contratto di Locazione Finanziaria (Leasing) per l'acquisto o presa in locazione finanziaria di un Autoveicolo presso uno dei concessionari convenzionati con la Contraente stessa.

D

DANNO PARZIALE

Il danno inferiore all'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del sinistro.

DATA DI DECORRENZA

La data di decorrenza della copertura coincide con il giorno, incluso, di consegna del veicolo all'Aderente, ma solo se il Prezzo è stato pagato.

DANNO TOTALE

Il danno che raggiunge o supera l'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del sinistro.

DEGRADO

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determinata in base ai criteri previsti nel presente Contratto di Assicurazione o in base al rapporto esistente tra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA SINISTRO

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento assicurato dal presente Contratto.

E

ESTERO

Mondo intero, escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

F

CA AUTO BANK

CA Auto Bank S.p.A. con sede legale in Corso Orbassano, 367 Porta 12 - 10137 Torino

FINANZIAMENTO

Il contratto di finanziamento, stipulato tra l'Aderente/Assicurato e la Contraente, finalizzato all'acquisto dell'Autoveicolo, identificato nel Modulo di Adesione.

FIRMA DIGITALE

Particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato "qualificato", che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati, e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.

FRANCHIGIA

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata e indicata nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO TOTALE

Furto completo del Veicolo

FURTO PARZIALE

Furto di parti del Veicolo fissate stabilmente ad esso o il danneggiamento delle stesse dovuto al tentativo di furto.

I

INCENDIO

Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

INCIDENTE

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

INFORTUNIO

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.

INVALIDITA' PERMANENTE

La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità generica a svolgere qualsiasi lavoro indipendentemente dalla professione svolta.

L

LEASING

Contratto di Locazione Finanziaria con il quale, dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica, un soggetto concede in godimento ad un altro una cosa, con facoltà, da parte di quest'ultimo di riscattarla sulla base di una cifra stabilita al momento della stipula del contratto.

M

MASSIMALE

L'importo massimo convenuto e indicato nel Modulo di Adesione e/o nelle Condizioni di assicurazione fino al quale la Compagnia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

MINIMO

L'importo del danno che rimane in carico all'Assicurato, indipendentemente dall'importo dello Scoperto.

MODULO DI ADESIONE

E' il documento che contiene gli estremi del Veicolo Assicurato e i dati dell'Aderente e che certifica i termini dell'adesione dell'Aderente alla Polizza Collettiva stipulata dal Contraente con la Compagnia.

P

PARTI

L'Aderente, la Compagnia, il Contraente

PERDITA TOTALE

Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il Valore Commerciale del Veicolo.

POLIZZA COLLETTIVA

Il documento negoziale nel quale la Compagnia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valevoli per tutti gli Assicurati.

PREZZO

Il costo delle coperture assicurative dovuto dall'Aderente alla Compagnia. La legge lo chiama "Premio".

R

RAPINA

Reato previsto dall'art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza alla persona o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RETE AUTORIZZATA JAGUAR E LAND ROVER

Centri Jaguar e Land Rover autorizzati alla vendita e alla riparazione (carrozzeria, autofficina).

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

S

SANZIONI INTERNAZIONALI

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

SCOPERTO

Percentuale o importo fisso del danno indennizzabile che, indicati nelle condizioni di assicurazione, rimangono a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA

L'importo che rappresenta il massimo esborso in relazione alle garanzie prestate.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura destinata all'attività di gestione dei Sinistri del ramo Assistenza in relazione alle garanzie complementari Auto Sostitutiva e Taxi.

T

TERZO

Soggetto estraneo alle parti coinvolte

V

VALORE A NUOVO

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di Accessori Non Di Serie se assicurati nonché dal Modulo di Adesione (valore di acquisto del Veicolo)

VALORE COMMERIALE

Quotazione riportata dalla rivista specializzata Quattroruote Professional o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato

VALORE INTERO

La forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, come indicato nella Fattura di acquisto e secondo le indicazioni contenute nelle Condizioni di assicurazione. Se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte di valore assicurato e l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei

danni secondo il disposto dell'art. 1907 cod. civ. (c.d. regola proporzionale).

VEICOLO ASSICURATO

Autovetture ad uso proprio, compresi i relativi accessori di serie. Tali veicoli devono essere nuovi o se usati non devono avere più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione. Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a "KM 0" se acquistati dall'Assicurato/Aderente entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, nonché i veicoli definiti di "importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia, se acquistati dall'Assicurato/Aderente entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.

VEICOLO KM ZERO

Veicolo già immatricolato e intestato all'ente di vendita, coincidente con un centro autorizzato per la vendita Jaguar e Land Rover, con massimo 200 KM di percorrenza.

B - PRESENTAZIONE

La presente polizza è dedicata ai Clienti che acquistano autovetture presso la Rete autorizzata Jaguar e Land Rover attraverso un finanziamento/leasing erogato da CA Auto Bank S.p.A.
La stipula della polizza assicurativa non è obbligatoria per l'erogazione del finanziamento/leasing stesso.

Veicoli assicurati

Il Veicolo Assicurato è esclusivamente:

- l'autovettura acquistata presso la Rete autorizzata Jaguar e Land Rover;
- l'autovettura identificata (con targa o telaio) nel Modulo di Adesione;
- nuovo, o usato con non più di dieci anni dalla data di prima immatricolazione;
- iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano;
- immatricolato ad uso proprio, privato o autocarro.

Non sono quindi assicurabili:

- **i veicoli diversi da autovettura;**
- **i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio con o senza conducente;**
- **i veicoli adibiti ad uso scuola guida;**
- **i veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;**
- **i veicoli nuovi o usati delle seguenti case automobilistiche: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, McLaren, Porsche, Rolls Royce;**
- **i veicoli non acquistati presso Rete autorizzata Jaguar e Land Rover;**
- **i veicoli con più di dieci anni di vetustà.**

Si precisa che, in aggiunta a quanto precede, ai fini dell'assunzione in copertura i Veicoli Assicurati devono essere nuovi o usati (se usati non devono avere più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione). Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Aderente/Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, nonché i veicoli definiti d' "importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia, se acquistati dall'Assicurato/Aderente entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.

Coperture previste

Sono previste le seguenti linee:

Sono previste le seguenti zone territoriali:

ZONA I	Valle d'Aosta, Piemonte (esclusa Torino e provincia), Liguria, Lombardia (esclusa Milano e Monza Brianza e province), Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata, Lazio (esclusa Roma e provincia), Sardegna (esclusa Cagliari e provincia), Sicilia (esclusa Catania, Palermo, Messina e province).
ZONA II	Calabria (esclusa Reggio Calabria e provincia), Cagliari, Palermo, Messina, Monza Brianza e relative province.
ZONA III	Milano e provincia.
ZONA IV	Torino e provincia.
ZONA V	Roma e Lecce e relative province
ZONA VI	Puglia (esclusa Lecce e provincia), Reggio Calabria, Catania e relative province.
ZONA VII	Campania e relative province

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana.
L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli Stati di seguito elencati: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Titolarità dei diritti che nascono dalla polizza in caso di Leasing

In caso di danni che derivano dalle garanzie Furto e incendio, Ricorso terzi da incendio, Eventi speciali, Eventi naturali, Garanzie complementari, Cristalli, Kasko Collisione o Kasko Totale, vale quanto descritto sotto, salvo ove diversamente previsto nelle singole garanzie.
In caso di danno totale o perdita totale, il beneficiario dell'indennizzo è CA Auto Bank.
In caso di danno parziale, il beneficiario è sempre CA Auto Bank e si potrà dare luogo all'indennizzo a favore dell'Aderente solo previa autorizzazione da parte di CA Auto Bank, tranne che per le garanzie complementari e cristalli a fronte dipresentazione da parte dell'aderente di regolare fattura.
Per la garanzia Tutela Legale, il beneficiario può essere il proprietario del mezzo (CA Auto Bank), il locatario o il conducente ed i trasportati (se ce ne sono); per la garanzia Infortuni del conducente il beneficiario è il conducente autorizzato, in caso di Invalidità Permanente, ovvero gli eredi del conducente, in caso di morte dello stesso.

C - OGGETTO DEL CONTRATTO

GARANZIE PRINCIPALI PER LINEE LIGHT e PERFECT

ART. 1 - GARANZIA INCENDIO E FURTO (per linee Light e Perfect)

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza l'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso e i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e/o tentato), nonché dalla rapina del Veicolo.
Sono compresi anche i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi i cristalli, al fine di tentare e/o consumare il furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione, avvenuta dopo il furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento del Veicolo stesso.
La garanzia incendio e furto è operante anche per gli Accessori di Serie.
In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato nel limite del Valore a Nuovo fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.

ART. 1.2 - SOMMA ASSICURATA AUTOVETTURE

Nel caso di Furto totale o di Incendio totale, la somma assicurata per le autovetture è pari al Valore a Nuovo o al Valore Commerciale in base alle casistiche di seguito descritte:

- **Valore a nuovo, per i veicoli di vetustà fino a 18 mesi (autovetture nuove/veicoli a KM 0/autovetture usate) in caso di riacquisto presso la Rete autorizzata Jaguar e Land Rover o le sue carrozzerie convenzionate nelle zone dalla I alla V senza alcuna applicazione di scoperto, mentre nelle zone VI-VII si applicherà uno scoperto del 15%;**
- **Valore a nuovo per i veicoli di vetustà fino a 6 mesi in caso di non riacquisto presso la Rete autorizzata Jaguar e Land Rover (sia per vetture nuove/veicoli a KM 0 o autovetture usate) per le zone dalla I alla V con applicazione di uno scoperto del 20%; mentre nelle zone VI-VII si utilizza il Valore Commerciale derivante dalla quotazione Quattroruote Professional e scoperto del 30%;**
- **Valore Commerciale dell'autovettura al momento del Sinistro in tutti gli altri casi.**

Le garanzie Furto o Incendio parziali vengono, invece, prestate con uno scoperto, per ciascun Sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 250,00 per le zone I, II, III, IV e V, elevato a € 750,00 per le zone VI e VII. Il massimo indennizzabile è dato dal Valore a Nuovo per i primi 18 mesi dalla data di immatricolazione, successivamente dal Valore Commerciale.

Il minimo non indennizzabile si intende raddoppiato qualora l'Aderente non ripari il Veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

In caso di riacquisto, l'erogazione dell'importo relativo allo scoperto applicato è subordinata:

- **alla ricezione da parte della Compagnia della fattura di riacquisto entro 7 mesi dalla data del furto;**
- **oppure alla ricezione dell'ordine di riacquisto entro 7 mesi dalla data del furto, purché seguita dall'invio della fattura di riacquisto anche se trascorso il termine dei 7 mesi sopra indicato. Il pagamento avverrà solo alla ricezione della fattura di riacquisto.**

Per il solo Furto Totale, in deroga a quanto indicato sopra e in tutti i casi in cui il Veicolo non sia dotato di antifurto satellitare (di qualsiasi marca) si applicherà uno scoperto pari al 50%.

Diversamente saranno applicati scoperti e franchigie come di seguito riportati:

Garanzie	Massimale	Scoperto*	Minimo / Franchigia**
Furto e Incendio Parziale	Valore a Nuovo per i veicoli fino a 18 mesi, oltre i quali si valuta il Valore Commerciale.	Zone I - V: 10%	Zone I - V: € 250,00
		Zone VI - VII: 10%	Zone VI - VII: € 750,00
Furto e Incendio Totale*	**Con riacquisto presso la Rete autorizzata Jaguar e Land Rover**, Valore a Nuovo per veicoli fino a 18 mesi, oltre i quali si valuta il Valore Commerciale.	• per le zone dalla I alla V: 0% • per le zone dalla VI alla VII: 15%	-
	Senza riacquisto presso la Rete autorizzata Jaguar e Land Rover, Valore a Nuovo per veicoli fino a 6 mesi, oltre i quali si valuta il Valore Commerciale.	• per le zone dalla I alla V: 20% • per le zone dalla VI alla VII: 30%	-

* Per il solo Furto Totale, in assenza di antifurto satellitare si applica in ogni caso uno scoperto del 50%

** Il minimo non indennizzabile si intende raddoppiato qualora l'Aderente non ripari il Veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover

Esempio di indennizzo in caso di danno da Incendio e Furto totale

Meccanismo di funzionamento dello scoperto per la garanzia Furto totale di un veicolo immatricolato da meno di 18 mesi.

- Somma assicurata € 20.000; zona di residenza Roma (zona V)
- Danno periziato € 20.000;

Con riacquisto presso Rete autorizzata di vendita Jaguar e Land Rover:

- Scoperto: 0% senza alcun minimo
- Parte di danno a carico della Compagnia: € 20.000
- Parte di danno a carico dell'assicurato: € 0

Senza riacquisto presso Rete autorizzata di vendita Jaguar e Land Rover:

- Scoperto: 20% (€ 20.000 x 20%= € 4.000)
- Parte di danno a carico della Compagnia: € 16.000
- Parte di danno a carico dell'assicurato: € 4.000

Senza antifurto satellitare:

- Scoperto: 50% (€ 20.000 x 50%= € 10.000)
- Parte di danno a carico della Compagnia: € 10.000
- Parte di danno a carico dell'assicurato: € 10.000

ART. 2 - GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO (per linee Light e Perfect)

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART 2.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del Veicolo assicurato sino alla concorrenza di **€ 50.000,00** per Sinistro.
Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni.

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Aderente, del conducente o dei trasportati o che in generale si trovano all'interno del Veicolo.

La Compagnia, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Aderente in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata.
La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.

GARANZIE PRINCIPALI PER LINEA PERFECT

ART. 3 - GARANZIA EVENTI SPECIALI (per linea Perfect)

La garanzia non può essere venduta nelle zone VI e VII
Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 3.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

a) Atti Vandalici
La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da Atti Vandalici e Dolosi. **Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.**
In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite del Valore a Nuovo indicato fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**
b) Eventi Sociopolitici
La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.
In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Aderente **nel limite del Valore a Nuovo indicato fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

La somma assicurata è pari al Valore Commerciale dell'autovettura al momento del Sinistro con il massimo liquidabile pari al Valore a Nuovo del Veicolo.
In caso di utilizzo della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover per la riparazione, le garanzie eventi sociopolitici e atti vandalici prevedono uno scoperto, per ciascun Sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 250,00 che viene aumentato a € 500,00 per i soli danni atti vandalici, mentre i minimi non indennizzabili si intendono raddoppiati in caso di utilizzo di una rete non convenzionata (mancato utilizzo della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover).
La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Garanzie	Massimale	Scoperto*	Minimo / Franchigia
Atti vandalici	Valore commerciale col massimo dato dal Valore a Nuovo	10%	€ 500,00*
Eventi sociopolitici			€ 250,00*

***I minimi non indennizzabili raddoppiano in caso di utilizzo rete non convenzionata**

Esempio indennizzo in caso di danno da Atto Vandalico (con rete convenzionata)

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Atti Vandalici

1° esempio

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 1.500;
- Franchigia € 500.

Indennizzo: € 1.500 – € 500 = € 1.000.

2° esempio

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 450;
- Franchigia € 500.

Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla Franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto per la garanzia Eventi Speciali Atti Vandalici

- Somma assicurata € 50.000;
- danno periziato € 10.000;
- 10% scoperto: € 1.000.

Indennizzo: € 10.000 – € 1.000 = € 9.000.

Esempio indennizzo in caso di danno da Atto Vandalico (senza rete convenzionata)

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Atti Vandalici

1° esempio

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 1.500;
- Franchigia € 500 x 2 (diventano € 1.000).

Indennizzo: € 1.500 – € 1.000 = € 500.

ART. 4 - GARANZIA EVENTI NATURALI (per linea Perfect)

La garanzia non può essere venduta nelle zone VI e VII.
Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da grandine, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, **nel limite della somma assicurata fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

In caso di utilizzo della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover per la riparazione, la garanzia Eventi Naturali prevede uno scoperto, per ciascun Sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 250,00 che viene aumentato a € 500,00 per i soli danni da grandine.
I minimi non indennizzabili di € 250,00 e € 500,00 sopra indicati si intendono raddoppiati qualora l'Assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.
Per la sola garanzia grandine il valore massimo liquidabile è pari al 10% del valore a nuovo.

Garanzie	Massimale	Scoperto*	Minimo / Franchigia**
Eventi naturali	Valore commerciale col massimo dato dal Valore a Nuovo*	10%	• € 250,00* • € 500,00 per i soli danni da grandine

*Danni da grandine, il limite dell'indennizzo sarà pari al 10% del Valore a Nuovo.
** I minimi non indennizzabili raddoppiano in caso di utilizzo rete non convenzionata

Esempio indennizzo in caso di danno da Eventi Naturali (con rete convenzionata):

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Eventi naturali (danno da grandine)

1° esempio

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 3.000;
- minimo € 500
- limite indennizzo 10% Valore a Nuovo = € 1.500

Indennizzo: € 1.500 – € 500 = € 1.000

2° esempio

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 450;
- minimo € 500.

Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore al minimo.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto per la garanzia Eventi naturali

- Somma assicurata € 50.000;
- danno periziato € 10.000;
- 10% scoperto: € 1.000.

Indennizzo: € 10.000 – € 1.000 = € 9.000.

Esempio indennizzo in caso di danno da Evento Naturale (senza rete convenzionata):

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Eventi naturali (danno da grandine)

1° esempio

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 6.000;
- Limite indennizzo 10%
- Franchigia € 1.000 (raddoppiata per mancato utilizzo Rete autorizzata Jaguar e Land Rover)

Indennizzo: 10% di € 15.000 = € 1.500 - Franchigia € 1.000 = € 500

ART. 5 - GARANZIE COMPLEMENTARI (per linea Perfect)

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 5.1 - PERDITA DELLE CHIAVI

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo, di attivazione del sistema antifurto, la Compagnia rimborserà **sino ad un massimo di € 300,00 per evento e per anno assicurativo** le spese documentate sostenute dall'Assicurato/Aderente per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

ART. 5.2 - AUTO SOSTITUTIVA IN CASO DI PERDITA TOTALE e TAXI PER RITORNO AL DOMICILIO (Ramo Assistenza)

La Compagnia, **in caso di perdita totale e solo ed esclusivamente in caso di sottoscrizione di un nuovo finanziamento/leasing presso il Contraente avvenuto all'interno della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover**, mette a disposizione dell'Aderente un'auto sostitutiva presso il centro noleggio indicato dalla Compagnia stessa, in base a disponibilità del medesimo, con spese a carico della Compagnia. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, con cilindrata compresa tra 1.000 e 1.400 cc. **sarà fornita fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento** a seguito di furto o rapina se il Veicolo è circolante. In caso di mancato ritrovamento del Veicolo assicurato, l'autovettura sostitutiva dovrà essere restituita entro le ore 12.00 del giorno della consegna del nuovo Veicolo.
Il riacquisto di altro Veicolo attraverso il finanziamento erogato dal Contraente, ovvero la stipula di un nuovo contratto di leasing con il Contraente, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data del furto, in caso contrario la Compagnia provvederà al recupero delle spese sostenute per il noleggio nei confronti dell'Aderente. **L'Aderente dovrà formulare la richiesta di Veicolo sostitutivo entro il termine essenziale di 72 ore dalla data di denuncia del sinistro alle autorità.**

ART. 5.2.1 - TAXI PER RITORNO AL DOMICILIO (Ramo Assistenza)

La Compagnia, **in caso di perdita totale, e solo ed esclusivamente in caso di sottoscrizione di un nuovo finanziamento/ leasing presso il Contraente avvenuto all'interno della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover**, rimborsa all'Aderente le spese di taxi per il ritorno al proprio domicilio fino a un massimo di € 80,00 per Sinistro.

ART. 5.3 - SPESE DI CUSTODIA, TRAINO E/O PARCHEGGIO

La Compagnia, indennizza inoltre le **spese di custodia, traino o di parcheggio** che si rendono necessarie in caso ritrovamento del Veicolo a seguito di **furto, oppure in caso di incendio** se il Veicolo viene sequestrato dalle Autorità, fino a un massimo di **€ 160,00 per evento e per anno assicurativo**.

ART. 5.4 - BAGAGLI TRASPORTATI

La Compagnia, in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del Veicolo o la anti-economicità della sua riparazione, rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio **fino ad un massimo di € 260,00 per evento e per anno assicurativo. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà dell'Aderente o dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, computer portatile, telefono cellulare, attrezzature sportive e materiale da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.**

ART. 5.5 – RIFACIMENTO DOCUMENTI

In caso di Sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa all'Aderente **€ 260,00 per evento e per anno assicurativo** per le spese sostenute per il rifacimento della documentazione relativa al Veicolo.

ART. 5.6 - RIMBORSO IMMATRICOLAZIONE E IMPOSTA NON GODUTA

In caso di Sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato:

- In caso di finanziamento, la Compagnia rimborsa all'Aderente **€ 520,00** per Sinistro e anno assicurativo, per le spese sostenute relative all'immatricolazione/passaggio di proprietà e per l'imposta di proprietà pagata e non goduta che l'Assicurato sostiene per la sostituzione del Veicolo. **Questo, fermo restando che il nuovo Veicolo venga acquistato presso la Rete di vendita convenzionata con Jaguar e Land Rover entro 90 giorni dalla perdita di possesso del Veicolo.**
- In caso di leasing, la Compagnia rimborserà a CA Auto Bank le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, acquistato presso la Rete autorizzata Jaguar e Land Rover, in sostituzione del veicolo oggetto del sinistro.

ART. 6 - GARANZIA CRISTALLI (per linea Perfect)

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11

ART. 6.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza l'Assicurato in caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sull'Autovettura (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili) - **con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni; nel dettaglio, saranno rimborsati i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione degli stessi cristalli, incluse le spese di intervento del riparatore**.
Il massimale sarà pari a **€ 1.000,00 per evento e per anno assicurativo** ed è prevista una franchigia di **€ 100,00** in caso di sostituzione dei cristalli **che raddoppia in caso di non utilizzo della rete convenzionata**.
La franchigia verrà applicata in caso di sostituzione dei cristalli ma non in caso di riparazione degli stessi.

ART. 7 – GARANZIA TUTELA LEGALE (per linea Perfect)

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11 e all'Art. 11.1

La Compagnia risarcisce, f**ino alla concorrenza di €15.000,00 per evento**, l'Aderente, il conducente autorizzato ed i trasportati, per le spese relative a:

- azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
- difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali sempreché non derivanti da violazione delle norme di cui agli artt. 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada;
- proposta di opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale nell'ambito territoriale di applicabilità della garanzia;
- ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del Veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.

La Compagnia fornisce inoltre assistenza legale telefonica nel caso di evento riguardante i rischi assicurati (informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza, ed i sinistri già in essere).

ART. 8 – GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per linea Perfect)

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11 e all'Art. 11.2

L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti dal Conducente dell'autovettura assicurata ed indicata in Polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura o dal locatario, per gli infortuni subiti durante la circolazione e la guida del Veicolo stesso. La prestazione sarà prestata in caso di morte o Invalidità Permanente del Conducente dell'autovettura a cui **saranno applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:**

La garanzia Infortuni conducente prevede una franchigia del 3% per le zone I, II, III, IV e V e del 5% per le zone VI e VII in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore rispettivamente al 3% (per le zone da I a V) e al 5% del totale (per le zone VI e VII); se l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Le percentuali del 3% e del 5% sopra indicate si intendono aumentate rispettivamente al 5% (per le zone da I a V) e al 7% (per le zone VI e VII) quando il conducente, al momento del Sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del Sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata. In tali casi, tuttavia, qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.
In caso di morte, qualora il conducente al momento del Sinistro non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.
La somma assicurata per il caso di invalidità permanente è pari a € 80.000,00 nelle zone da I a V, e pari a € 65.000,00 nelle zone IV e VII.

Tabella per Invalidità Permanente

Garanzie	Massimale	Scoperto	Minimo / Franchigia*
Infortuni del conducente - caso invalidità permanente	Zone I – V: € 80.000,00 Zone VI – VII: € 65.000,00	-	Zone dalla I alla V: 3% Zona VI e VII: 5 %

*Le percentuali passano, in base alla zona, dal 3 al 5% o dal 5 al 7% in caso il conducente non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori

La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Indennizzo caso morte

L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari. I beneficiari in caso di morte dell'Assicurato sono i suoi eredi.
L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza

di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

La somma assicurata e l'indennizzo in caso morte è pari a:

- **€ 80.000,00 nelle zone dalla I alla V;**
- **€ 65.000,00 nelle zone VI e VII.**

Indennizzo caso invalidità permanente

Se l'Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida, un Indennizzo calcolato sulla Somma Assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo le percentuali elencate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche intervenute sino alla data del 30 giugno 2000, con rinuncia all'applicazione della Franchigia relativa prevista dalla Legge.
Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore Sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'Allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale. Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'indennizzo sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia provvederà a liquidare direttamente agli eredi l'importo dovuto ai sensi di polizza, qualora questi dimostrino, con idonea documentazione medica, che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona del danneggiato sia comunque intervenuto prima del decesso.

Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Infortuni conducente:

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Infortuni conducente (a seguito di Sinistro avvenuto conducendo il Veicolo assicurato, il conducente risulta Invalido in modo permanente)

- Zona di residenza dell'Assicurato: Roma (zona V)
- somma assicurata € 80.000
- Invalidità periziata 8%;
- Franchigia 3%.

Indennizzo: 8% - 3%= 5% (di € 80.000) = € 4.000

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Infortuni conducente (a seguito di Sinistro avvenuto conducendo il Veicolo assicurato, il conducente resulta deceduto)

- Somma assicurata € 80.000;
- danno periziato € 80.000;

Indennizzo € 80.000

In caso di mancato utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori ai beneficiari verrà corrisposta la somma pari al 70% di € 80.000= € 56.000.

GARANZIE OPZIONALI PER LINEA PERFECT

Le garanzie di seguito elencate sono valide esclusivamente se selezionate dal cliente e richiamate nel modulo di adesione, in aggiunta alle Garanzie Principali della sola linea Perfect

ART. 9 - GARANZIA KASKO TOTALE (opzionale per la sola linea Perfect)

La garanzia Kasko Totale è vendibile solo nelle zone dalla I alla V, per veicoli nuovi o KM 0, ed è valida per un massimo di 61 mesi dalla data di prima sottoscrizione del contratto assicurativo.
E' possibile la sottoscrizione della Kasko Totale anche per i veicoli usati che all'atto dell'adesione abbiano una vetustà inferiore ai 5 anni dalla data di prima immatricolazione, anche se estera; anche in questo caso la durata della garanzia non potrà superare i 61 mesi di copertura.

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11 e all'Art. 11.3

Tale garanzia è acquistabile facoltativamente in aggiunta alle garanzie principali, è alternativa alla garanzia Kasko Collisione, ed è operante solo se indicata nel Modulo di Adesione e se è stato pagato il relativo Prezzo aggiuntivo.

ART. 9.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato e i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada o collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa, verificatisi durante la circolazione, **nel limite del Valore a Nuovo, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo come sotto indicati**.

L'ammontare del danno è determinato sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.

Saranno applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:

Garanzie	Massimale	Scoperto	Minimo / Franchigia*
Kasko Totale	Valore commerciale col massimo dato dal Valore a Nuovo	15%	€ 750,00

Il minimo non indennizzabile si intende raddoppiato qualora l'Assicurato non ripari il veicolo danneggiato nell'ambito della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover o comunque non lo ripari.

Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Kasko Totale:

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Kasko Totale (danno da urto contro altro Veicolo targato in cui l'assicurato risulta responsabile)

1° esempio

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 3.000;
- Franchigia € 750.

Indennizzo: € 3.000 – € 750 = € 2.250.

2° esempio

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 500;
- Franchigia € 750.

Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla Franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto per la garanzia Kasko Totale

- Somma assicurata € 70.000;
- danno periziato € 10.000;
- 15% di Scoperto € 1.500.

Indennizzo € 10.000 - € 1.500 = € 8.500.

ART. 10 - GARANZIA KASKO COLLISIONE (opzionale per la sola linea Perfect)

La garanzia Kasko Collisione è vendibile per veicoli nuovi o KM 0, ed è valida per un massimo di 61 mesi dalla data di prima sottoscrizione del contratto assicurativo.
E' possibile la sottoscrizione della Kasko Collisione anche per i veicoli usati che all'atto dell'adesione abbiano una vetustà inferiore ai 5 anni dalla data di prima immatricolazione, anche se estera; anche in questo caso la durata della garanzia non potrà superare i 61 mesi di copertura.

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 11 e all'Art. 11.4

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa, **nel limite del Valore a Nuovo, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo come sotto indicati**.
L'ammontare del danno è determinato sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.

Saranno applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:

Garanzie	Massimale	Scoperto	Minimo / Franchigia
Kasko Collisione	Valore commerciale col massimo dato dal Valore a Nuovo	10%	€ 600,00

Il minimo non indennizzabile si intende raddoppiato qualora l'assicurato non ripari il veicolo danneggiato nell'ambito della Rete autorizzata Jaguar e Land Rover o comunque non lo ripari.

Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Kasko Collisione:

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Kasko Collisione (danno da urto contro altro Veicolo targato in cui l'assicurato risulta responsabile)

- Somma assicurata € 15.000;
- danno periziato € 3.000;
- Franchigia € 600.

Indennizzo: € 3.000 – € 600 = € 2.400.
Meccanismo di funzionamento dello Scoperto per la garanzia Kasko Collisione

- Somma assicurata € 70.000;
- danno periziato € 10.000;
- 10% di Scoperto € 1.000.

Indennizzo € 10.000 - € 1.000 = € 9.000.

ART. 11 - ESCLUSIONI

L'assicurazione, per tutte le garanzie del presente contratto, non comprende i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;

b) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;

c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;

d) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi ad esclusione del fulmine;

e) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni similari dei cristalli del Veicolo assicurato;

f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati;

g) ad apparecchi fonoaudiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione;

h) derivanti da negligente custodia del Veicolo assicurato.

ART. 11.1 – Esclusioni - Tutela Legale

La garanzia Tutela Legale non opera:

a) per il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere,

b) per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;

c) quando il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni in vigore;

d) quando per il Veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso Terzi;

e) quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;

f) nei casi di violazione da parte dell'Assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 (in particolare l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate e il comportamento in caso d'Incidente);

g) in genere, per ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte.

Sono escluse inoltre le spese relative alle Controversie:

h) derivanti da fatto doloso delle persone Assicurate.

i) in materia di diritto tributario, fiscale.

j) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni a motore o aeromobili;

k) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

l) per fatti conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, atti di Vandalismo, Terremoto, alluvioni, eruzioni vulcaniche, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

m) derivanti da incidenti stradali per i quali è prevista l'attivazione della procedura di Risarcimento Diretto (convenzione CARD);

n) che hanno per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano);

o) nei confronti della Compagnia;

p) con un valore in lite inferiore a € 250,00;

q) relative al recupero crediti;

r) in genere, ogni Controversia che non sia relativa a Rischi Assicurati.

ART. 11.2 – Esclusioni - Infortuni Conducente

La garanzia Infortuni Conducente non è operante:

a) se il conducente del Veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
c) se il conducente del Veicolo è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
d) per gli Infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ebbrezza o Ubriachezza;
e) per gli Infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
f) per gli Infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
g) per gli Infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
h) per Infortuni sofferti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'Infortunio subito durante la circolazione e la guida del Veicolo;
i) per gli Infortuni subiti in occasione di o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;

ART. 11.3 – Esclusioni - Kasko Totale

La garanzia Kasko Totale non opera per i danni:

a) avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
b) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
c) agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisca anche altre parti del Veicolo;
d) subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
e) avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
f) subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore

ART. 11.4 – Esclusioni - Kasko Collisione

La garanzia Kasko Collisione non opera per i danni:

a) avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
b) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
c) agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisca anche altre parti del Veicolo;
d) subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
e) avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
f) subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

D - IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z

ART. 12 – DICHIARAZIONI DELL'ADERENTEE DELL'ASSICURATO

ART. 12.1 – DICHIARAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'Aderente, e l'Assicurato ove a conoscenza di circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, ha l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il Contratto di Assicurazione, l'applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.
Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto di Assicurazione, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.

ART. 12.2 – OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

L'Aderente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.
In particolare, l'Aderente deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del Veicolo), entro la prima scadenza annuale del Contratto di Assicurazione successiva alla data della variazione intervenuta.

ART. 12.3 – VARIAZIONI DELLA RESIDENZA E/O DELLA SEDE LEGALE

L'Aderente è sempre tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza e/o della sede legale del proprietario o locatario del Veicolo Assicurato.

ART. 13 – DECORRENZA DELLA COPERTURA

La Data di Decorrenza della copertura coincide con il giorno, incluso, di consegna del veicolo all'Aderente, ma solo se il Prezzo è stato pagato.

ART. 14 – PAGAMENTO DEL PREZZO

ART. 14.1 – PERIODICITA' DI PAGAMENTO DEL PREZZO

Il Prezzo è pagato in via unica e integrale al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione tramite l'intermediario CA AUTO BANK per conto dell'Aderente.
CA Auto Bank, contraente della polizza collettiva, paga alla Compagnia il Prezzo relativo alla posizione assicurativa dell'Aderente in via anticipata e in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'assicurazione.
L'Aderente deve restituire il Prezzo a CA Auto Bank attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del Veicolo,secondo le modalità concordate tra l'Aderente e CA Auto Bank al momento dell'adesione.

ART. 15 – DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

A scelta dell'Aderente, l'Assicurazione ha una durata di mesi: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 o 96, o in caso di finanziamento con Maxi Rata finale di mesi: 13, 25, 37, 49 o 61, in entrambi i casi a partire dalla Data di Decorrenza. Non è prevista la clausola di tacito rinnovo del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alle ore 24 del giorno di scadenza.
Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.
Per le polizze di durata superiore a cinque anni, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto, come indicato nell' articolo 16.2.

ART. 16 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DI RECESSO

ART. 16.1 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'Aderente può esercitare il diritto di ripensamento nel termine di 60 giorni dalla conclusione del Contratto di Assicurazione o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza.
L'Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento a mezzo lettera raccomandata A.R. a CA Auto Bank S.p.A., Customer Care Insurance, Corso Orbassano, 367 Porta 12 - 10137 Torino oppure alla Compagnia inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 – Milano, o tramite invio alla casella PEC ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it.

La Compagnia rimborserà all'Aderente, per il tramite di CA AUTO BANK, il Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte a far data dalle ore 24:00 del giorno di invio della raccomandata o della PEC, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delripensamento.

ART. 16.2 – DIRITTO DI RECESSO

Qualora il Contratto preveda una durata superiore ai cinque anni, **l'Aderente, limitatamente al periodo eccedente i predetti cinque anni, avrà facoltà (secondo quanto disposto dall'Art. 1899 c.c. come modificato dalla legge 99/2009) di recedere dal Contratto con preavviso di 60 giorni, rispetto alla scadenza annuale del contratto, inviando lettera raccomandata a: CA Auto Bank S.p.A., Customer Care Insurance, Corso Orbassano, 367 Porta 12 - 10137 Torino o in alternativa a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 – Milano o con PEC a ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it, con richiesta di annullo del contratto con effetto dalla fine dalla scadenza del quinquennio o della successiva annualità in corso e rimborso della parte di Prezzo relativa al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso.**

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

1. Estinzione Anticipata/Trasferimento del contratto di finanziamento/leasing:

- **Quando si estingue il contratto di finanziamento, il contratto assicurativo a scelta dell'aderente può continuare ad esistere fino alla sua scadenza indicata nel modulo di adesione;**

oppure

- **a richiesta dell'Aderente, in caso di finanziamento, la Compagnia risolverà il Contratto di Assicurazione e restituirà all'Aderente, per il tramite di CA AUTO BANK, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata o della PEC (direttamente alla Compagnia) con le stesse modalità previste all'articolo 16.**

Esempio:

- Durata contratto assicurativo: 5 anni
- Durata del finanziamento: 5 anni
- Estinzione finanziamento dopo 2 anni

In questo caso l'Aderente può:

a. mantenere attiva la polizza assicurativa fino al termine dei 5 anni

b. richiedere la risoluzione del contratto assicurativo, comunicandolo alla Compagnia, ottenendo così il rimborso del prezzo non goduto al netto delle imposte.

2. Trasferimento della proprietà del Veicolo

In caso di finanziamento/leasing è obbligo dell'Aderente comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di Alienazione, l'Aderente può risolvere il contratto ed in tal caso la Compagnia restituirà allo stesso, per il tramite di CA AUTO BANK, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data dell'avvenuto trasferimento del Veicolo.

3. Appostazione in conto vendita del Veicolo (solo in caso di finanziamento)

Le disposizioni del precedente comma 2 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del Prezzo pagato e non goduto è calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data dell'avvenuta appostazione in conto vendita del Veicolo.

4. Risoluzione Del Contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione, danno totale, esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, danno totale, o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l'Aderente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e la Compagnia restituirà allo stesso, per il tramite di CA AUTO BANK, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazioneindicata all'art.16.1.

5. Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo assicurato
Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione da parte dell'Aderente:

i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003,

ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003,

il contratto si risolve e la Compagnia restituirà allo stesso, per il tramite di CA Auto Bank, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata sopra.

6. Estinzione Anticipata del contratto di leasing:
E' obbligo dell'Aderente comunicare immediatamente alla Compagnia l'estinzione del contratto di leasing; in questo caso 'aderente non avrà la possibilità di mantenere la polizza attiva e il contratto assicurativo si risolverà dalle ore 24 del giorno di cessazione del leasing, ed in tal caso la Compagnia restituirà all'Aderente, per il tramite di CA AUTO BANK, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenzaresidua, al netto delle imposte, dalla data dell'avvenuta estinzione del contratto di leasing.

7. Trasferimento del contratto di leasing:
E' obbligo dell'Aderente comunicare immediatamente alla Compagnia il cambio di locatario a seguito del quale si risolve il contratto di assicurazione ed in tal caso la Compagnia restituirà all'Aderente, per il tramite di CA AUTO BANK, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua,al netto delle imposte, dalla data dell'avvenuto trasferimento del contratto di leasing.

ART. 18 – ASSICURAZIONE PRESSO PIU' ASSICURATORI

L'Aderente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.
In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 19 – ANTITERRORISMO E SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto di Assicurazione assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

ART. 20 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Aderente.

ART. 21 – LEGGE APPLICABILE

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione è quello del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

ART. 23 – OBBLIGHI E DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione rappresenta l'intero accordo raggiunto tra le parti. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

ART. 24 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia.

ART. 25 – FIRMA DIGITALE

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, il Modulo di Adesione e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico.
Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

ART. 26 - RINUNCIA ALLA SURROGA

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso:

a) il conducente del Veicolo Assicurato, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario (o locatario);
b) i componenti del nucleo familiare dell'Assicurato;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta scritta prima della liquidazione del danno.

E - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 27 – DENUNCIA DEL SINISTRO ALLA COMPAGNIA

RECAPITI PER LA DENUNCIA SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE AD ECCEZIONE DELLA GARANZIA AUTO SOSTITUTIVA

L'Assicurato o l'Aderente in caso di leasing, in caso di Sinistro deve presentare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia.
La denuncia del sinistro deve essere preventivamente presentata via telefono contattando Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri al numero verde 800.088.292 (dall'Italia) o al numero 02.87.31.01.99 (dall'estero).
Successivamente la denuncia deve essere predisposta in forma scritta da inviare alla Compagnia nel più breve tempo possibile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica:

- **e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it**
- **e-mail certificata: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it**

In caso di sinistro, l'Assicurato, o l'Aderente in caso di leasing, dovrà comunicare i dati richiesti e presentare la necessaria documentazione alla Compagnia come indicato nell'art. 31.
Resta comunque fermo il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata.

La mancata produzione dei documenti richiesti può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo.

In caso di attivazione della garanzia Infortuni del Conducente, per il caso morte del conducente, la denuncia dovrà essere presentata dai beneficiari.

RECAPITI PER LA DENUNCIA SINISTRO – PER LA GARANZIA AUTO SOSTITUTIVA

In caso di richiesta di attivazione della garanzia Auto Sostitutiva, l'Assicurato o l'Aderente in caso di Leasing deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti: numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia), oppure numero +39.02.87.31.01.99 (sia da Italia che da Estero), email: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

ART. 28 – DETTAGLI DEL SINISTRO

ART. 28.1 – VALUTAZIONE DEI DANNI

Se il Sinistro causa il danno totale del Veicolo, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato in base al Valore Commerciale del Veicolo e dei suoi Accessori di Serie al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "Quattroruote Professional".
Per i danni parziali si applica il Degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo assicurato:

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

Relativamente alle garanzie Furto, Incendio, Kasko Collisione, Kasko Totale, Eventi Naturali ed Eventi Speciali e Rottura Cristalli, e limitatamente al Danno Parziale, le parti del veicolo che devono essere sostituite, siano esse danneggiate o sottratte, non subiranno deprezzamento per effetto della loro usura o vetustà al momento del sinistro ad eccezione di: ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi freni e accessori non di serie.
In ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore alla somma assicurata determinata nelle singole garanzie.
A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice Civile. Se la garanzia è estesa all'estero, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro.
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti.

ART. 29 – NOMINA DEI PERITI

Quando una delle parti lo richieda, e previo accordo tra le stesse, la quantificazione del danno potrà avvenire mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.
I Periti sono nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:

1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri;
2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

ART. 30 – MEDIAZIONE

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un Sinistro o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del Tentativo di Mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il Tentativo di Mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- la Compagnia, Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

ART. 31 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del Veicolo laddove la garanzia lo preveda, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.
In caso di Furto totale senza ritrovamento, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo se l'Assicurato o l'Aderente, a richiesta della Compagnia, ha prodotto:

- certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione;
- della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A.;
- Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente;
- libretto di circolazione se disponibile;
- la serie completa delle chiavi in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);

La Compagnia, sia in caso di Furto parziale o totale che di Rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere inoltre:

- la procura notarile a vendere a favore della Compagnia solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 32;
- in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul Veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
- il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro.

L'Assicurato o Aderente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

In caso si attivino le garanzie complementari con riferimento alla perdita chiavi o per il rimborso spese di immatricolazione o per imposta non goduta, le spese saranno rimborsate solo dopo la presentazione della copia di denuncia di smarrimento o Furto presentata alle Autorità.

In caso si attivi la garanzia Kasko (Collisione o Totale) nel caso di collisione accidentale con altro veicolo, sarà richiesto il numero di targa identificativo di tale veicolo.

In caso di attivazione della garanzia Tutela Legale è richiesta la prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.

In caso si attivi la garanzia Infortuni Conducente verrà richiesta dal liquidatore della Compagnia la produzione di idonea documentazione medica attestante l'evento denunciato (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia).
In caso di morte del conducente il sinistro dovrà essere denunciato dai beneficiari).

ART. 32 – RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza la Compagnia a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.

ART. 33 – SINISTRI DELLA GARANZIA AUTO SOSTITUTIVA

L'Aderente dovrà formulare la richiesta di Veicolo sostitutivo entro il termine essenziale di 72 ore dalla data di denuncia del sinistro alle autorità.

ART. 33.1 – SOGGETTO A CUI RIVOLGERSI

L'Aderente deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa incaricata, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti.: numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia), oppure numero +39.02.87.31.01.99 (sia da Italia che da Estero). La prestazione dovrà sempre essere richiesta alla Struttura Organizzativa.

ART. 33.2 – COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE

In ogni caso l'Aderente dovrà comunicare con precisione:
1. targa del Veicolo
2. il Nome e Cognome
3. il Numero di polizza (o di finanziamento indicato nel Modulo di Adesione)

ART. 33.3 – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

L'Assicurato, a richiesta della Struttura Organizzativa, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione della Prestazione di Assistenza.
In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa e/o alla Compagnia gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese

ART. 33.4 – PRESTAZIONI NON DOVUTE

La Compagnia può chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di Prestazioni che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto di Assicurazione o dalla Legge.

F - CONTATTI

PER **INFORMAZIONI** E **COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI** IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano
Numero: 800 088 292
dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00
Fax: +39 02 88 21 83 330
mail: ugp@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 333
mail: ugs@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO DI TUTELA LEGALE**

UFFICIO TUTELA LEGALE
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 355
mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it
mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RICHIEDERE** UNA PRESTAZIONE DI **ASSISTENZA** SU **AUTO SOSTITUTIVA/TAXI**

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 – Roma
Numero Verde: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99
dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24
Fax: +39 02 88 21 83 358
mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER **SUPPORTO TECNICO**

Ai fini del corretto accesso all'**AREA CLIENTI** del sito www.ca-assicurazioni.it, nonché alla rispettiva navigazione, potete compilare il form disponibile nell'area riservata del nostro sito

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL **RAPPORTO CONTRATTUALE** O LA **GESTIONE DEI SINISTRI**

UFFICIO RECLAMI
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano
Fax: +39 02 88 21 83 313
mail: reclami@ca-assicurazioni.it
In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

http://www.ca-assicurazioni.it